



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 novembre 2018 n.146

(Ratifica Decreto Delegato 30 agosto 2018 n.109)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 30 agosto 2018 n.109 – Disciplina dei servizi pubblici di telecomunicazioni – Costituzione della società “Public NetCo” e della “Autorità ICT” – promulgato:

Visto l'articolo 9 della Legge 28 marzo 1988 n.57;

Visti l'articolo 55, comma 3 e l'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 6 agosto 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 15 novembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 agosto 2018 n.109 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI –
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ “PUBLIC NETCO”
E DELLA “AUTORITÀ ICT”**

TITOLO I – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ “PUBLIC NETCO”

Art. 1

(Scopo e Finalità)

1. Al fine di gestire l'attività relativa ad un settore strategico di pubblica utilità, come quello delle telecomunicazioni, in modo diretto ed efficace, di perseguire un costante aggiornamento delle tecnologie più avanzate, ed altresì di garantire la sicurezza delle telecomunicazioni anche in settori strategici, è costituita una società di diritto privato a partecipazione totalitaria pubblica denominata “Public NetCo S.p.A.”.
2. Alla società è demandato il compito di progettare e realizzare l'infrastruttura necessaria al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. La società è costituita nella tipologia di società per azioni.

4. La società di cui al comma 1 è retta dallo statuto allegato al presente decreto delegato sotto la lettera A. La società cura lo sviluppo e collabora alla manutenzione delle reti di telecomunicazioni di proprietà dello Stato o di Enti del Settore Pubblico Allargato lasciando alla proprietà delle infrastrutture l'onere della gestione primaria delle stesse, e le concede in uso, con forme e modalità stabilite in accordo con la proprietà delle medesime, alle società concessionarie fornitrici di servizi nell'ambito del settore secondo i criteri stabiliti dall'Autorità ICT di cui al Titolo II.

4 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno Public NetCo S.p.A. presenta al Consiglio Grande e Generale una relazione sull'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente e sui programmi di sviluppo della società; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico delle reti, alle strategie commerciali perseguite, ai capitali investiti ed ai redditi da essi generati.

4 ter. Public NetCo S.p.A. è tenuta a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l'interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti. L'uso della rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle regole dell'Autorità ICT.

Art. 2

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale iniziale è fissato in euro 77.000,00 (settantasettemila/00) suddiviso in numero 77 (settantasette) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, che a tal fine è autorizzata a conferire le risorse necessarie alla costituzione della società ed alla sua operatività per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'oggetto sociale di cui all'articolo 3 dello Statuto allegato al presente decreto delegato sotto la lettera A, nonché per l'ordinario funzionamento della società secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3. Oltre al denaro, possono essere conferiti beni materiali, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legge sulle società e successive modifiche.

4. La partecipazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, di cui al comma 2, può essere ceduta in tutto o in parte allo Stato o ad altri Enti del Settore Pubblico Allargato a seguito di apposita richiesta della stessa AASS e conforme delibera del Congresso di Stato che definisca anche le forme e le tempistiche per il passaggio di proprietà, purché la cessione sia approvata dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 3

(Infrastruttura e beni strumentali)

1. Una volta realizzata l'infrastruttura di cui all'articolo 1, comma 2, questa è ceduta dalla società in proprietà a titolo gratuito all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici che ne consente comunque l'utilizzo senza limitazioni alla società per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. Costituiscono beni di proprietà della società, una volta ceduta l'infrastruttura, tutte le opere e gli apparati tecnici, siano esse mobili od immobili realizzate o acquistate dalla medesima, dedicate allo svolgimento dei servizi per l'attuazione dell'oggetto sociale.

3. Costituiscono altresì beni della società gli ulteriori beni mobili, immobili, materiali ed immateriali e quant'altro venga acquisito nell'ambito dell'attività sociale.

Art. 4
(Iscrizione nel Pubblico Registro)

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, un professionista incaricato con delibera del Congresso di Stato, i cui oneri sono posti a carico della società, provvede su richiesta dell'Azienda Autonoma di Stato a redigere l'atto costitutivo e a richiedere l'iscrizione della società nel pubblico Registro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come sostituito dall'articolo 83, comma 2, della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

1 bis. Le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, dell'Allegato A al presente decreto delegato, relative alle proposte dei membri del consiglio di amministrazione, devono pervenire in forma scritta all'Azienda Autonoma di Stato almeno 3 giorni prima della data fissata per l'atto di costituzione, data tempestivamente comunicata dall'Azienda medesima.

1 ter. Se nel termine di cui al comma *1 bis* non pervengono le indicazioni di tutti i membri secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, dell'Allegato A del presente decreto delegato, il consiglio di amministrazione è nominato con indicazione di almeno tre membri. Il consiglio di amministrazione così nominato è regolarmente composto e può operare nella pienezza delle sue funzioni.

Art. 5
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato, si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino ed in particolare le disposizioni della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

1 bis. A partire dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, è abrogato il Decreto 15 marzo 2006 n.70 e tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto delegato.

TITOLO II – COSTITUZIONE DELLA “AUTORITÀ ICT”

Art. 6
(Definizioni)

1. ICT: acronimo di Information and Communication Technology, ovvero Tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

2. Pubblici Servizi ICT: tutte le prestazioni operate utilizzando le tecnologie di informazione e comunicazione che fanno uso di mezzi ed infrastrutture afferenti ai modi elettronici, digitali e telematici di trasmissione che rivestano un interesse pubblico.

3. Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT, brevemente Autorità ICT: l'organo indipendente deputato al controllo ed alla vigilanza ai pubblici servizi ICT, alle infrastrutture ed alle reti dedicate alle telecomunicazioni.

4. Operatori di pubblici servizi ICT: soggetti economici, privati o pubblici, che operano fornendo servizi nell'ambito delle comunicazioni elettronico - digitali e telematiche laddove queste attività siano soggette ad un regime concessorio motivato dal fatto che l'esercizio di tali attività implichi l'utilizzo e lo sfruttamento di risorse scarse siano esse naturali od artificiali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il territorio, lo spettro radioelettrico e le numerazioni.

5. Soggetto Atipico: soggetto economico che può avere la propria attività al di fuori dell'ambito dei servizi di telecomunicazione ma che manifesti l'interesse a fornire pubblici servizi ICT, ad esclusione di servizi di telecomunicazione e connessione, avendo ottenuto una autorizzazione ad operare per l'offerta di quei servizi.

6. Telecomunicazioni: tutte le attività che si avvalgono dell'uso delle comunicazioni elettronico digitali e telematiche.

Art. 7

(Funzioni dell'Autorità ICT)

1. L'Autorità ICT ha funzioni di regolazione, controllo, garanzia e tutela nel settore delle telecomunicazioni, di interesse pubblico. Ha cura di assicurare che i servizi pubblici vengano forniti secondo i principi di qualità, economicità ed universalità per gli utenti e le imprese; inoltre assicura la corretta competizione degli operatori sul libero mercato, tutela il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni.

2. L'Autorità ICT si occupa di tutti i sistemi di telecomunicazioni costituiti dai dispositivi infrastrutturali materiali ed immateriali, dalle reti fisse, mobili o a mezzo etere, del piano Nazionale delle radiofrequenze atte all'espletamento della produzione di servizi ICT.

3. Inoltre ha il compito di:

- a) garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra gli attori del mercato;
- b) promuovere ed assicurare la sicurezza sulle reti di telecomunicazione.

4. L'Autorità ICT opera in autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

Art. 8

(Finalità della regolazione)

1. La regolazione si propone il raggiungimento dell'universalità dei servizi ICT attraverso la fruibilità dei medesimi sull'intero territorio. In tal senso ha il compito specifico di:

- a) favorire la diffusione dei servizi ICT in condizioni di efficienza, di economicità, libertà di accesso, equilibrio ed imparzialità, il tutto finalizzato all'attuazione dei principi di tutela per gli utenti ed i consumatori;
- b) fornire un quadro normativo e regolamentare stabile, obiettivo e neutrale ai soggetti regolati;
- c) agevolare l'ottimizzazione delle risorse dei sistemi favorendo la condivisione delle medesime ispirandosi ai principi di reciprocità, interoperabilità, equilibrio e parità di trattamento tra le imprese siano esse pubbliche o private, nonché favorire la predisposizione in territorio, da parte degli operatori di pubblici servizi ICT, delle infrastrutture necessarie per l'interconnessione;
- d) sovrintendere e definire un sistema tariffario che tuteli i diritti degli utenti e nel contempo assicuri la sostenibilità economica per le imprese operanti. I criteri su cui il sistema tariffario sarà basato deve prevedere assoluta trasparenza per tutte le parti, perseguendo l'equilibrio tra gli obiettivi economico - finanziari delle imprese, gli investimenti effettuati nel Paese e gli obiettivi generali di carattere sociale, di uso sinergico ed efficiente delle disponibilità di sistema in ottemperanza agli indirizzi politici indicati dagli organi elettivi;
- e) proporre norme e regole per il corretto funzionamento del settore ICT, per cui può consultare le associazioni rappresentanti le imprese del settore stesso, laddove siano presenti, oppure direttamente le imprese stesse;
- f) contrastare ogni forma di dominanza e concentrazione da parte delle imprese del settore ICT.

Art. 9

(Competenze e Poteri dell'Autorità ICT)

1. All'Autorità ICT spettano le seguenti attribuzioni, competenze, poteri e facoltà:

- a) l'approvazione del piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze;
- b) l'approvazione dei piani nazionali di numerazione;

- c) l'espressione di pareri per la concessione ad operare utilizzando le infrastrutture ICT nei confronti di operatori di pubblici servizi ICT e di soggetti atipici nonché per la loro prestazione di servizi; eventualmente per l'utilizzo delle frequenze e delle numerazioni;
- d) l'adozione dei bandi, dei disciplinari e degli altri atti finalizzati al rilascio delle concessioni che richiedono l'utilizzo di frequenze o numerazioni scarse;
- e) il controllo e la vigilanza della conformità alla legge, alla concessione ed all'eventuale convenzione ad essa accessoria, nonché agli altri atti dell'Autorità ICT, delle attività dei concessionari, anche esercitando poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, nonché proponendo al Congresso di Stato la sospensione o la decadenza della concessione, nei casi previsti dalla legge; all'atto dell'ispezione l'agente pubblico fornirà al concessionario le ragioni della stessa;
- e bis) lo sviluppo di una regolamentazione dell'operatività dei soggetti atipici, delle modalità di fornitura dei servizi ICT da parte degli stessi e delle modalità di ottenimento dell'autorizzazione ad operare per l'offerta di quei servizi;
- f) l'emanazione di direttive, ordini e diffide in materia di fornitura di servizi pubblici ICT, anche in relazione ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle attività svolte dai concessionari, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione e prevedendo, ove ritenuto opportuno, i casi di indennizzo automatico da parte del concessionario in favore degli utenti finali e dei consumatori. L'Autorità può richiedere agli operatori di definire ciascuno una Carta di Servizio, contenente i livelli attesi dei servizi;
- g) la costituzione e la tenuta del registro degli operatori nonché del registro degli impianti e delle reti di Pubblici servizi ICT;
- h) la disciplina dell'interconnessione e dell'accesso, anche con la regolazione ed il controllo delle tariffe di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);
- i) l'individuazione dei mercati rilevanti e la definizione degli stessi in base ai principi del diritto della concorrenza e la designazione di concessionari aventi notevole forza di mercato, con possibilità di adozione verso gli stessi di provvedimenti atti a riportare equilibrio nel mercato;
- j) la definizione del contenuto degli obblighi di servizio universale e l'individuazione del concessionario o dei concessionari tenuti ad adempiere i predetti obblighi, nonché la definizione dei criteri di eventuale ripartizione dei costi tra i concessionari;
- k) la promozione dell'interconnessione delle reti nazionali di Pubblici servizi ICT con quelle di altri Paesi;
- k bis) la promozione e la tutela della neutralità della rete (Net Neutrality) basata sul concetto che qualsiasi forma di comunicazione elettronica veicolata da un operatore deve essere trattata in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale nonché dal mittente e dal destinatario;
- l) il controllo sul fatto che tutti gli apparati, i dispositivi, i prodotti ed i relativi software dedicati, accessori alla fruizione dei servizi di telecomunicazioni proposti siano conformi alle norme tecniche vigenti e sempre in grado di assicurare il servizio commercializzato. L'Autorità ha giurisdizione limitatamente alla sfera delle telecomunicazioni e della connettività sulle attività dei soggetti atipici;
- m) il controllo di forme di pubblicità ingannevoli o fuorvianti su servizi o prodotti forniti agli utenti finali, compresa l'adozione dei provvedimenti finalizzati a proteggere i diritti degli utenti e dei consumatori;
- n) la formulazione di osservazioni e proposte da trasmettere al Consiglio Grande ed al Congresso di Stato in materia di telecomunicazioni, anche segnalando al Congresso di Stato le modifiche normative ritenute necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche ed alle condizioni di mercato;

- o) l'adozione di tutti i provvedimenti comunque necessari a promuovere la concorrenza e l'innovazione nelle reti e nei servizi di Pubblici servizi ICT, compresa la diffusione dei dati e delle informazioni ritenute utili per la tutela della stessa e degli utenti e dei consumatori;
 - p) la disciplina dell'attribuzione dei nomi a dominio e degli indirizzi internet con l'estensione ".sm";
 - q) la pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, dei provvedimenti adottati, salvo che ricorrano legittime ragioni di riservatezza;
 - r) la richiesta ai concessionari della documentazione, dei dati statistici, economici e tecnici ritenuti necessari all'espletamento e all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente normativa, richieste che devono essere proporzionate e non eccessivamente ed ingiustificatamente onerose da costituire danno o nocumento alle imprese, nonché il monitoraggio sistematico in tempo reale delle performance dei sistemi di telecomunicazione e relativa pubblicazione dei dati risultanti. I medesimi dati e documenti potranno essere richiesti dall'Autorità ai soggetti atipici limitatamente alla sfera delle telecomunicazioni e della connettività.
2. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, l'Autorità ICT elabora appositi regolamenti per disciplinare l'esercizio dei predetti poteri e li sottopone al Congresso di Stato per l'emissione. L'Autorità ha facoltà di elaborare anche una carta dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti sottoposti ai suoi poteri.
3. L'Autorità ICT, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata ad irrogare sanzioni amministrative, stabilite nell'importo e nella parametrizzazione nel Regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, per ciascuna violazione riscontrata durante l'espletamento delle sue attività e competenze in materia di telecomunicazioni. L'Autorità, nello stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa, è tenuta a considerare la gravità della violazione e può, nelle circostanze ritenute opportune, limitarsi ad un ammonimento del soggetto che ha effettuato la violazione. Contro le sanzioni amministrative è ammesso ricorso ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.
- 3 bis. In caso di controversia fra soggetti, persone fisiche o giuridiche, relativa alla materia di competenza dell'Autorità ICT, le parti, in accordo, possono ricorrere all'Autorità stessa per la soluzione della controversia. L'accordo deve a pena di nullità essere redatto in forma scritta ed indicare l'oggetto della controversia. La decisione dell'Autorità ICT deve essere emessa entro un termine 4 mesi, salvo casi eccezionali e motivati. L'Autorità decide fatto salvo il rispetto del contraddittorio. La decisione è emessa in lingua italiana e si applicano le leggi vigenti nella Repubblica di San Marino.
4. Contro i provvedimenti dell'autorità è possibile ricorrere ai sensi della Legge n. 68/1989.
5. Inoltre, l'Autorità ICT:
- a) collabora con il Segretario di Stato con delega alle telecomunicazioni nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
 - b) si relaziona con le autorità nazionali di regolamentazione in materia di telecomunicazioni degli altri Stati;
- b bis) ha facoltà di relazionarsi con associazioni rappresentanti di imprese nel settore ICT.

Art. 10

(Composizione dell'Autorità)

- 1. L'Autorità ICT è costituita da tre membri, di cui uno in qualità di Presidente.
- 2. I membri della Autorità ICT sono nominati dal Consiglio Grande e Generale.
- 3. I membri devono essere in possesso di titolo di studio afferente al settore delle telecomunicazioni oppure in giurisprudenza o in materie economico gestionali ed essere in possesso di comprovata esperienza e professionalità nei settori di competenza dell'Autorità ICT.

4. I membri durano in carica 3 anni. Possono essere riconfermati per un massimo di due ulteriori mandati.
5. I membri dell'Autorità possono essere revocati dal Consiglio Grande e Generale in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'Autorità ICT.

Art. 11
(Funzionamento)

1. L'Autorità si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'Autorità è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
3. Il compenso è determinato annualmente dal Congresso di Stato con apposita deliberazione.
- 3 bis. Il Congresso di Stato nello stabilire il compenso annuo tiene conto delle contribuzioni di cui all'articolo 11 - bis comma 2.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Autorità ICT consegna al Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni una relazione annuale da presentare al Consiglio Grande e Generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente, formulando altresì il programma degli obiettivi di regolamentazione che l'Autorità ICT si ripromette di perseguire nell'anno in corso, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Autorità ICT.

Art. 11-bis
(Contribuzioni ai carico dei soggetti sottoposti all'Autorità ICT)

1. L'Autorità ICT provvede al proprio funzionamento anche con contribuzioni a carico degli operatori di pubblici servizi ICT e dei soggetti atipici così come definiti all'articolo 6, commi 4 e 5, sottoposti alle competenze e poteri dell'Autorità medesima nell'attuazione delle sue funzioni.
2. Le contribuzioni di cui al comma 1 sono stabilite con apposita delibera del Congresso di Stato su proposta dell'Autorità ICT, in base a principi di oggettività ed equità e devono essere proporzionalmente commisurate alle dinamiche evolutive e di crescita dei soggetti destinatari.
3. L'individuazione dei contributi potrà prevedere la totale copertura degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Autorità ICT esclusivamente nell'espletamento delle sue funzioni e dovrà risultare da un rendiconto annuale che l'Autorità medesima è tenuta a presentare al Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni ed ai soggetti sottoposti alla contribuzione.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 viene istituito un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato denominato "Contribuzioni per Autorità ICT".

Art. 12
(Incompatibilità e trasparenza)

1. I membri dell'Autorità non possono esercitare o avere esercitato nei 12 mesi precedenti all'ottenimento dell'incarico, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità ICT né avere interessi diretti o indiretti nelle stesse, ed inoltre non possono essere membri di organismi direttivi o dipendenti del Settore pubblico o pubblico allargato, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici per tutta la durata del mandato.
2. I candidati alla nomina nell'Autorità ICT devono presentare al Consiglio Grande e Generale il proprio curriculum vitae dal quale si evincano le attività esercitate e gli incarichi detenuti in periodi precedenti a quello della nomina presso imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità ICT.

Art. 13

(Gestione amministrativa del settore telecomunicazioni)

1. A mente dell'articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge n. 188/2011, il personale relativo al settore delle telecomunicazioni, precedentemente assegnato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 19 giugno 2015 n. 90 alla UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, è assegnato al Dipartimento Economia.
2. Le funzioni di cui all'Allegato A, articolo 20, comma 2, lettere g), h) e, limitatamente alle telecomunicazioni, lettere i), j) e k) della Legge n.188/2011, sono attribuite all'Autorità ICT che le esercita avvalendosi del supporto tecnico e amministrativo del personale di cui al comma 1. Tale personale, che dipende in via funzionale ed in via gerarchica dal Direttore del Dipartimento Economia, collabora alle operazioni di ordinaria manutenzione sulle reti dell'Amministrazione Pubblica
3. Sono abrogati l'articolo 3 del Decreto Delegato n.90/2015 e l'articolo 20, comma 2, lettera f), dell'Allegato A alla Legge n.188/2011.
4. Fintanto che l'Autorità ICT non viene nominata, le funzioni di cui al comma 2 continuano ad essere esercitate dal settore delle telecomunicazioni.

Art. 13-bis

(Norma transitoria)

1. I compensi dei membri dell'Autorità ICT, eventualmente già determinati dal Congresso di Stato per tutta la durata dell'incarico, possono essere rivisti in conformità a quanto stabilito all'articolo 11, comma 3.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Guerrino Zanotti

ALLEGATO A - STATUTO

Art. 1
(Costituzione)

1. È costituita una società per azioni denominata “Public NetCo S.p.A.”

Art. 2
(Sede sociale)

1. La società ha sede sociale nella Repubblica di San Marino, in Via Andrea di Superchio, 16, Borgo Maggiore.
2. La sede sociale può essere trasferita dall’Assemblea dei soci in luogo diverso da quello di cui al primo comma, ma sempre nella Repubblica di San Marino. L’Assemblea ha altresì facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, a San Marino e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie, con propria deliberazione.
3. Il domicilio legale dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3
(Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2064 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata alla scadenza del termine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, salvo scioglimento anticipato nei casi previsti dalla vigente disciplina.

Art. 4
(Oggetto sociale)

1. La società ha il seguente oggetto sociale:
 - a) Progettazione, realizzazione, gestione, integrazione e manutenzione di reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, elettronici, e in genere di soluzioni ICT – Information and Communication Technology – con qualsiasi tecnica, mezzo, sistema ed infrastruttura di proprietà della società o di terzi;
 - b) Commercializzazione alle imprese di servizi accreditati di quanto al comma 1;
 - b bis) Concessione in uso delle reti di telecomunicazioni di proprietà dello Stato o di Enti del Settore Pubblico Allargato, con forme e modalità stabilite in accordo con la proprietà delle stesse, alle società concessionarie fornitrici di servizi nell’ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità ICT di cui al Titolo II;
 - c) Realizzazione e/o approvvigionamento dei mezzi necessari allo svolgimento delle predette attività e di quelle connesse. La società può svolgere tutte le attività per la gestione della sicurezza delle reti, ivi compresa l’eventuale assunzione di competenze di Ente Certificatore per i servizi elettronici di recapito certificato qualificato.
2. La società opera esclusivamente per le imprese concessionarie o autorizzate ad operare.

3. La società potrà assumere interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ed economiche utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere rappresentanze e concessioni, aprire succursali, filiali ed agenzie sia nella Repubblica di San Marino che all'estero. Tenuto conto della straordinarietà dei summenzionati interventi, la società è tenuta ad ottenere l'approvazione dell'azionista.

Art.5 *(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale è fissato in euro 77.000,00 (settantasettemila/00) suddiviso in numero 77 (settantasette) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli. Ogni azione dà diritto a 1 (uno) voto ed è indivisibile.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

3. Oltre al denaro, possono essere conferiti beni materiali nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legge sulle società e successive modifiche

4. L'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità previste per legge

5. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.

6. La società può emettere obbligazioni a norma di legge. Le condizioni di emissione sono determinate dall'Assemblea. Tenuto conto della straordinarietà dei summenzionati interventi, la società è tenuta ad ottenere l'approvazione dell'azionista.

Art. 6 *(Circolazione delle azioni)*

1. Le azioni ed ogni altro diritto reale su di esse, nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettanti in relazione alle azioni di nuova emissione, possono essere cedute, in tutto e in parte, soltanto all'Ecc.ma Camera o ad altri Enti del Settore Pubblico Allargato.

2. In tale caso, qualora l'Assemblea dei Soci deliberi la cessione delle azioni, dovrà essere formulata una apposita richiesta al Congresso di Stato che delibera in merito e definisce anche le forme e le tempistiche per il passaggio di proprietà, purché la cessione sia approvata dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 7 *(Assemblea)*

1. L'Assemblea dei soci è l'Organo deliberativo della società.

2. L'Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati.

3. Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, previa delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
5. Gli Amministratori, i Sindaci, la società di revisione ed i dipendenti della società non possono rappresentare soci in Assemblea.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e la società di revisione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
7. Ad ogni socio spetta un voto per ogni azione posseduta. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.
8. L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 8, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico o tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti.
9. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.
10. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 8

(Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Le Assemblee, in prima e seconda convocazione, sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico o al Collegio sindacale, presso il loro domicilio almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può avvenire anche tramite idonei strumenti quali fax o strumenti telematici.
3. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima o al massimo entro sette giorni da quello della prima convocazione.
4. L'Assemblea viene convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro cinque mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione dell'organo di controllo.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un socio o di un gruppo di soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
6. Qualora l'Organo Amministrativo non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla domanda, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
7. Conformemente alle prescrizioni di legge, l'Assemblea può essere altresì convocata dall'Organo Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'Organo Amministrativo ovvero, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, qualora, nell'espletamento del suo incarico, l'Organo Sindacale ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. In caso di mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un

Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante.

9. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità di voto.

10. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

11. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio quale segretario verbalizzante, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.

12. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

13. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

14. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 24% del capitale sociale.

Art. 9

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha competenza in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale, unitamente alla nota integrativa e alla relazione dell'organo di controllo, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) nomina e revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nonché determinazione dei relativi compensi;
- c) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché determinazione del relativo compenso;
- d) nomina e revoca del Sindaco Unico nonché determinazione del relativo compenso;
- e) nomina e revoca della società di revisione contabile, nonché determinazione del relativo compenso;
- f) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- g) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione;
- h) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei revisori e della società di revisione se nominati;
- i) acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della società;
- j) costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie;
- k) nomina, revoca e poteri del liquidatore;
- l) emissione di obbligazioni;
- m) discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente al buon funzionamento della società non demandato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

(Organo Amministrativo)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, indicati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi o, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, con delibera del Congresso di Stato.

2. Tre membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati su proposta delle forze politiche rappresentanti la maggioranza in Consiglio Grande e Generale, due membri sono indicati su

proposta delle forze politiche rappresentanti l'opposizione in Consiglio Grande e Generale. Le proposte devono pervenire in forma scritta all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, corredate dai curriculum vitae dei candidati, almeno 3 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui è prevista la nomina.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un massimo di due ulteriori mandati. Nel caso un membro del Consiglio di Amministrazione abbia ricoperto il ruolo per meno di 1 anno, questo periodo non viene conteggiato come un mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente composto e può operare nella pienezza delle sue funzioni con almeno tre membri se nella seduta dell'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali, non vengono indicati tutti i membri secondo quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono scelti tra soggetti di comprovata competenza, esperienza e professionalità, con particolare riferimento all'attività sociale, così come delineata dal presente Statuto. Devono inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano pertanto le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società, nonché le incompatibilità previste dall'articolo 20 del presente Statuto.

6. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

7. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e resta in carica fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

8. L'intero Consiglio di Amministrazione, nonché uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dall'Assemblea anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto ad ottenere la liquidazione del compenso per il periodo residuo, se la revoca avviene senza giusta causa. In tal caso l'Assemblea nomina i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

8 bis. E' giusta causa di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, nonché di uno o più membri del consiglio di amministrazione stesso, prima della scadenza del termine, il venire meno del rapporto di fiducia da parte delle forze politiche che li hanno indicati.

9. L'intero Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta all'Organo Sindacale e ai soci.

10. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può rinunciare al suo ufficio dandone comunicazione scritta agli altri Amministratori.

11. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare alcuni o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti incaricati devono immediatamente convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione di quelli mancanti, ovvero alla riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I nuovi membri decadono dall'incarico con il compimento del triennio di mandato del Consiglio di amministrazione in corso all'atto della loro nomina.

12. Qualora vengano a mancare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza, dall'Organo Sindacale, l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

13. Oltre al compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio dietro presentazione della relativa documentazione.

Art. 11

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o

ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dal Sindaco Unico o dalla maggioranza dei Sindaci.

2. La convocazione si effettua mediante lettera raccomandata oppure tramite fax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio di ciascuno dei membri del Consiglio stesso, nonché al Sindaco Unico ovvero a ciascun membro del Collegio sindacale e deve pervenire ai medesimi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.

3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

4. Il Consiglio può anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, se il verbale è redatto da notaio, purché il Presidente ed il notaio si trovino nella Repubblica di San Marino e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

5. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta ai sensi dell'articolo 12, comma 2 lettera b).

6. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza l'adempimento delle formalità e dei termini di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un Consigliere.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata. Ai Sindaci intervenuti alle sedute del Consiglio di Amministrazione si applica il medesimo dovere di astensione in caso di conflitto di interesse.

8. Le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto dal segretario estensore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12

(Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo ha, tra le altre, le seguenti competenze:

- a) attribuzione di deleghe di funzioni e relativi poteri ad uno o più dei suoi membri. Dette deleghe non possono estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del Bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- b) elezione, fra i suoi membri, di un Vice Presidente che sostituisca il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età;
- c) conferimento di eventuali incarichi e/o procure a terzi e determinazione dei relativi compensi;
- d) predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) convocazione dell'Assemblea dei soci;

3. L'Organo Amministrativo è tenuto a dare pubblicità alle deliberazioni assunte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

Art. 13

(Competenze e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Sono conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e per l'esecuzione delle funzioni come sopra attribuite, i seguenti poteri:
 - a) sottoscrivere, in nome e per conto della società, protocolli preliminari di intesa con le aziende di cui al punto a) del comma 1, ovvero con terzi ed Istituzioni sia pubbliche che private;
 - b) effettuare, nell'ambito delle funzioni come sopra esplicitate, viaggi anche all'estero, per creare e sviluppare contatti locali diretti e con diritto al rimborso delle relative spese;
 - c) adottare le iniziative di competenza del Consiglio di Amministrazione, improcrastinabili e indifferibili, per motivi di necessità ed urgenza fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 14

(Rappresentanza)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio. Al Presidente, al vice-Presidente e agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea e dal presente Statuto.

Art. 15

(Organo Sindacale)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Sindaco Unico, che esercita altresì l'attività di controllo contabile, fatto salvo il caso di nomina di società di revisione appositamente incaricata.
2. Il Sindaco dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, a norma di legge.
3. La nomina del Sindaco Unico è di competenza dell'Assemblea che ne determina anche il compenso. L'Organo Amministrativo, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Sindaco, deve immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, da tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla sua sostituzione. Il nuovo nominato subentra nel mandato in corso del precedente.
4. Il Sindaco Unico deve essere scelto tra persone in possesso dei requisiti di legge e che non si trovino in situazioni di ineleggibilità secondo le norme di legge e di statuto.
5. Le responsabilità e le cause di incompatibilità, cessazione, decadenza e sostituzione del Sindaco sono quelle disposte dalla legge e dal presente statuto.
6. Il Sindaco Unico deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 16

(Competenze dell'Organo Sindacale)

2. Al Sindaco Unico sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
 - b) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della

- revisione contabile;
- c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) esprimere all'Organo Amministrativo pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - e) manifestare all'Organo Amministrativo il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del Consiglio di Amministrazione;
 - f) convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori;
 - g) convocare l'Assemblea, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
 - h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento:
- a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere all'Organo Amministrativo notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezione, decisioni o deliberazioni del Sindaco Unico devono risultare dall'apposito Libro sociale.

Art. 17
(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società può essere affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea e iscritta nell'apposito Registro. In tal caso, al sindaco unico non spetta il controllo contabile.
2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e la revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della società di revisione si applicano le disposizioni di legge.
3. La società di revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art. 18
(Esercizio sociale, bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, secondo le modalità di legge, alla formazione del bilancio, della nota integrativa e alla relazione di gestione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio vengono destinati secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 19
(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, l'Organo Amministrativo provvede senza indugio alla

convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determina le modalità di esecuzione della liquidazione.

3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.

4. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 20
(Incompatibilità)

1. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di Sindaco Unico è incompatibile con:

- a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, di Giunta di Castello, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
- b) l'assunzione di cariche o la qualità di funzionario o di dipendente o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie in imprese che esercitino attività in competizione con quelle della società;
- c) l'assunzione di incarichi di vertice in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali nella Repubblica di San Marino;
- d) l'assunzione di incarichi di rappresentanza, controllo o direzione, o la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici o, in caso di cessione in tutto o in parte delle azioni come previsto all'articolo 6, con un Ente che partecipi al capitale sociale della società.

Art. 21
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino in materia societaria.